

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI PRESIDI SANITARI DI PRIMO
SOCCORSO DELLE SEDI DI LAVORO DELL'AMMINISTRAZIONE
REGIONALE E DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE
DIPENDENTI DALLA REGIONE E DELL'ISTITUTO "A. GERVASONE",
PER IL TRIENNIO 2022-2024.

TRA

L'**AZIENDA USL della VALLE D'AOSTA**, di seguito denominata Azienda,
con sede in Aosta, Via Guido Rey n. 1 – codice fiscale 91001750073,
rappresentata dal Direttore Generale Dr. Massimo Uberti, domiciliato per la
carica presso la sede dell'Azienda USL in Aosta via Guido Rey n.1

E

**ANPAS Comitato Regionale Federazione Regionale del Soccorso VDA –
ODV**, con sede in Loc. La Croix Noire n. 67 a Saint Christophe (AO),
rappresentata dal Presidente Dr. Massimo Pesenti Campagnoni, domiciliato
per la carica presso la sede di ANPAS in Saint Christophe, Loc La Croix
Noire n. 67

**delegata dalle seguenti Associazioni di Volontariato del Soccorso federate
ANPAS, nel seguito denominate AVS** con nota prot. n. 84/22 del 22/04/2022
registrata al protocollo dell'Azienda USL al numero 35437 in data
22/04/2022:

- **A.b.v.a.m.**, con sede in Saint Marcel, Fraz. Prelaz n. 60 – codice
fiscale 91019750073 - iscritta al registro regionale di cui alla l.r.
16/2005 e s.m.i con Decreto della Giunta n. 77 del 26/01/95,
rappresentata dal Presidente Cianci Solange, nata ad Aosta il
19/11/1982;

- **Brusson**, con sede in Ayas, Fraz. Champoluc – Loc. l’Ors – codice fiscale 90004800075 - iscritta al registro regionale di cui alla l.r. 16/2005 e s.m.i con Decreto della Giunta n. 807 del 15/06/93, rappresentata dal Presidente Obert Giuseppe, nato ad Aosta il 13/08/1969;
- **Valle di Champorcher**, con sede in Champorcher, Via Castello n. 1 – codice fiscale 90006710074 - iscritta al registro regionale di cui alla l.r. 16/2005 e s.m.i con Decreto della Giunta n. 807 del 15/06/93, rappresentata dal Presidente Guarda Flaviano, nato ad Aosta il 08/01/1951;
- **Châtillon/Saint Vincent**, con sede in Châtillon, Via E. Chanoux n. 179 – codice fiscale 90002040071 - iscritta al registro regionale di cui alla l.r. 16/2005 e s.m.i con Decreto della Giunta n. 436 del 05/04/93, rappresentata dalla Presidente Travasa Giovanna, nata ad Aosta il 20/10/1946;
- **Cogne**, con sede in Cogne, Loc. Villaggio Minatori n. 49 – codice fiscale 91027160075 - iscritta al registro regionale di cui alla l.r. 16/2005 e s.m.i con Decreto della Giunta n. 152 del 28/02/96, rappresentata dal Presidente Iacomini Ileana, nata ad Aosta il 20/04/1971;
- **Courmayeur**, con sede in Courmayeur, Strada delle Volpi n. 3 bis – codice fiscale 91016060070 - iscritta al registro regionale di cui alla l.r. 16/2005 e s.m.i con Decreto della Giunta n. 807 del 15/06/93, rappresentata dal Presidente Belfrond Renzo, nato ad Aosta il 02/06/1965;

- **Grand Paradis**, con sede in Saint Pierre, Fraz. Preille n. 8 – codice fiscale 91028520079 - iscritta al registro regionale di cui alla l.r. 16/2005 e s.m.i con Decreto della Giunta n. 77 del 26/01/95, rappresentata dal Presidente Borinato Flavio, nato ad Aosta il 08/08/1964;
- **La Thuile**, con sede in La Thuile, Fraz. Villaret n. 46 – codice fiscale 91018670074 - iscritta al registro regionale di cui alla l.r. 16/2005 e s.m.i con Decreto della Giunta n. 807 del 15/06/93, rappresentata dal Presidente Orlandi Carlo, nato a Castel San Giovanni (PC) il 21/07/1950;
- **Montjovet**, con sede in Montjovet, Fraz. Berriaz n. 6 – codice fiscale 90005060075 - iscritta al registro regionale di cui alla l.r. 16/2005 e s.m.i con Decreto della Giunta n. 436 del 05/04/93, rappresentata dal Presidente Cacchioni Giancarlo, nato a Pomezia (Rm) il 03/05/1948;
- **Mont-rose**, con sede in Donnas, Via Roma n. 105 – codice fiscale 91062150072 - iscritta al registro regionale di cui alla l.r. 16/2005 e s.m.i con Provvedimento Dirigenziale n. 1744 del 26/04/13 al n. 133 rappresentata dal Presidente Carlino Paolo, nato a Collesano (PA) il 17/12/1953;
- **Morgex/La Salle/Pré Saint Didier**, con sede in Morgex, Piazza B.V. De Leaval n. 6 – codice fiscale 91027290070 - iscritta al registro regionale di cui alla l.r. 16/2005 e s.m.i con Decreto della Giunta n. 335 del 18/04/95, rappresentata dal Presidente Scarpari Gianluca, nato ad Aosta il 05/04/1975;
- **Valtournenche**, con sede in Valtournenche, Loc. Capoluogo – codice

fiscale 90007540074 - iscritta al registro regionale di cui alla l.r. 16/2005 e s.m.i con Decreto della Giunta n. 1247 del 22/09/93, rappresentata dal Presidente Benech Claudia, nata ad Aosta il 23/03/1974;

- **Pronto Soccorso e Solidarietà Sociale di Verrès**, con sede in Verrès, Via Cretier n. 7 – codice fiscale 90008240070 - iscritta al registro regionale di cui alla l.r. 16/2005 e s.m.i con Decreto della Giunta n. 436 del 05/04/93, rappresentata dal Presidente Tolosano Roberto nato a Torino il 03/09/1959;

- **Erste-Einschreiten 8ª Comunità Montana Walser di Gressoney**, con sede in Gressoney Saint Jean, Loc. Puro Wäg n. 6 – codice fiscale 90006860077 - iscritta al registro regionale di cui alla l.r. 16/2005 e s.m.i con Decreto della Giunta n. 323 del 21/05/97, rappresentata dal Presidente Casagrande Paola, nata ad Aosta il 12/08/1978;

E

- l'Associazione **Volontari del Soccorso della Valpelline**, con sede in Loc. Capoluogo n. 19 – Valpelline – codice fiscale 91025370072 – iscritta al registro regionale di cui alla l.r. 16/2005 e s.m.i. con Decreto della Giunta n. 1715 del 22/12/1993, rappresentata dal Presidente Maurizio Lanivi, nato ad Aosta il 28/04/1974;

PREMESSO CHE

- ◆ l'art. 22, comma 18, della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 , come modificato dall'art. 14 c. 6 della L.R. 21/12/2016, n. 24 (legge finanziaria per l'anno 2017) aveva stabilito che *“Al fine di conseguire minori spese e un migliore coordinamento dell'attività di gestione dei presidi sanitari di*

primo soccorso delle sedi di lavoro dell'amministrazione regionale e delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione, a far data dal 1° marzo 2015 tale attività di gestione è espletata dall'Azienda USL attraverso personale già assunto presso i suoi organici, opportunamente formato o per il tramite delle singole organizzazioni di volontariato, territorialmente competenti, iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 6 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5);

◆ con Deliberazione del Direttore Generale n. 477 del 03/04/2017 era stata approvata, ai sensi dell'art. 22, comma 8, della L.R. 13/2014 e s.m.i., la stipula della convenzione con le Associazioni di Volontariato del Soccorso iscritte al Registro Regionale di cui alla L.R. 16/2005, per la gestione dei presidi sanitari di primo soccorso delle sedi di lavoro dell'Amministrazione Regionale e delle Istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione per il biennio 2017/2018;

◆ con Deliberazione del Commissario n. 141 del 10/04/2019 a seguito del recepimento del Provvedimento Dirigenziale n. 1305 del 13/03/2019 del Dipartimento Personale e Organizzazione Sicurezza e Logistica della regione Autonoma Valle d'Aosta era stata approvata la convenzione per la gestione dei presidi sanitari di primo soccorso delle

sedi di lavoro dell'Amministrazione Regionale e delle Istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione e dell'Istituto "A. Gervasone" per il triennio 2019/2021;

- ◆ a seguito dell'approvazione della deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 11/03/2022, l'Azienda ha recepito il Provvedimento Dirigenziale n. 8066 del 21/12/2021 del Dipartimento Personale e Organizzazione – Sicurezza e Logistica della Regione Autonoma Valle d'Aosta e ha approvato e stipulato apposita convenzione con l'Amministrazione regionale per la gestione dei presidi sanitari di primo soccorso delle sedi di lavoro dell'Amministrazione regionale, delle Istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione e dell'Istituto "A. Gervasone" per il triennio 2022-2024;

- ◆ il Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 prevede all'art. 56, comma 1, che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, possano sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Oggetto della convenzione

L'Azienda si avvale di ANPAS Comitato Regionale Federazione Regionale del Soccorso VDA – ODV su delega delle Associazioni di Volontariato del

Soccorso della Valle d'Aosta federate ANPAS, elencate in premessa, e dell'Associazione Volontari del Soccorso della Valpelline, per la gestione dei presidi sanitari di primo soccorso delle sedi di lavoro dell'Amministrazione regionale e delle Istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione e dell'Istituto "A. Gervasone" per il triennio 2022/2024.

ARTICOLO 2

Tipologie di presidi sanitari di primo soccorso

I presidi di primo soccorso attualmente in uso sono costituiti dalle seguenti tipologie:

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Codice CSO Cassetta di Pronto Soccorso Ordinaria

Codice CSS Cassetta di Pronto Soccorso Speciale

PACCHETTO DI MEDICAZIONE

Codice PMO Pacchetto di Medicazione Ordinario

Codice PMS Pacchetto di Medicazione Straordinario

Il contenuto dei suddetti presidi sanitari è dettagliato nella tabella allegata alla presente convenzione che ne costituisce parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A).

I contenuti potranno subire nel tempo delle modifiche, in tal caso la Regione si accorda con l'Azienda per la fornitura del nuovo materiale farmaceutico.

Ai sensi della convenzione in essere tra l'Azienda e l'Amministrazione regionale, quest'ultima fornisce i contenitori usati per i presidi sanitari (armadietto, cassetta rigida, zaino e tasca) e si riserva la possibilità di sostituire quelli attualmente in uso con altri ancora qualora lo ritenga necessario.

I presidi sanitari attualmente in uso e da gestire ammontano a circa 1500 unità dislocati sull'intero territorio regionale in circa 250 sedi di lavoro di cui 150 riguardanti le Istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione e 100 l'Amministrazione regionale, oltre ai cantieri di lavoro e automezzi.

L'Amministrazione regionale ritiene opportuno istituire delle "riserve" di materiale farmaceutico presso le Istituzioni scolastiche ed educative, l'Istituzione scolastica "A. Gervasone", i CEA ed in altre eventuali sedi individuate dalla Regione stessa, onde assicurare un'adeguata scorta per il reintegro dei presidi sanitari. I quantitativi e le tipologie del materiale farmaceutico costituenti le "riserve" saranno specificate, a seconda dei casi, dalla Regione.

Durante il periodo di vigenza della presente convenzione il numero delle sedi di lavoro potrà variare così come il numero e la tipologia dei presidi sanitari.

ARTICOLO 3

Attività dell'Azienda

Le attività di competenza dell'Azienda sono le seguenti:

Fornitura materiale farmaceutico

La fornitura del materiale farmaceutico contenuto nei presidi sanitari spetta all'Azienda.

ARTICOLO 4

Attività di ANPAS e dell'Associazione Volontari del Soccorso della Valpelline

Le attività di competenza di ANPAS e dei Volontari del Soccorso della Valpelline sono le seguenti:

Verifica dei presidi sanitari

La verifica è volta ad assicurare che il materiale farmaceutico contenuto in ciascun presidio sanitario sia conforme con i quantitativi di cui all'allegato A, garantendone la validità fino alla successiva verifica.

La verifica è da effettuarsi una volta all'anno. Nel caso in cui l'Amministrazione regionale richiedesse verifiche più frequenti, l'Azienda provvederà a comunicarlo tempestivamente ad ANPAS e ai Volontari del Soccorso della Valpelline che dovranno darvi corso entro 15 giorni.

ANPAS e i Volontari del Soccorso della Valpelline provvederanno alle verifiche annue secondo la propria disponibilità garantendo comunque sempre la validità del materiale farmaceutico contenuto nei presidi sanitari.

Nel corso delle verifiche ANPAS e i Volontari del Soccorso della Valpelline si impegneranno a controllare anche l'integrità dei vari contenitori segnalando eventuali malfunzionamenti all'Azienda che provvederà ad informare l'Amministrazione regionale affinché possa valutarne l'eventuale sostituzione.

3. Fornitura di nuovi presidi sanitari

L'Azienda, a seguito della richiesta dell'Amministrazione regionale, comunicherà ad ANPAS e ai Volontari del Soccorso della Valpelline la fornitura di nuovi presidi sanitari in caso di nuove sedi di lavoro o per mutate esigenze all'interno delle sedi esistenti. ANPAS e i Volontari del Soccorso della Valpelline devono provvedere alla consegna del presidio entro 15 giorni dalla consegna da parte dell'Azienda.

4. Ritiro dei presidi sanitari

Il ritiro di presidi sanitari è comunicato dall'Azienda a seguito della richiesta dell'Amministrazione regionale in caso di soppressione di sedi di lavoro o per mutate esigenze all'interno delle sedi esistenti. ANPAS e i Volontari del

Soccorso della Valpelline devono provvedere al ritiro del presidio entro 15 giorni dalla richiesta.

L'eventuale ritiro dei presidi sanitari effettuato all'atto delle verifiche non sarà rimborsato.

5. Sostituzione del contenitore dei presidi sanitari

L'Azienda richiede ad ANPAS e ai Volontari del Soccorso della Valpelline la sostituzione del contenitore, anche a seguito della segnalazione dei vari referenti dell'Amministrazione regionale. ANPAS e i Volontari del Soccorso della Valpelline devono provvedere alla sostituzione del presidio entro 15 giorni dalla richiesta.

6. Fornitura e reintegro delle "Riserve"

La fornitura o il reintegro delle "Riserve" sono richieste dall'Amministrazione regionale e l'Azienda informerà e fornirà il materiale ad ANPAS e ai Volontari del Soccorso della Valpelline, che dovranno provvedervi entro 10 giorni dal ricevimento della stessa. Qualora il reintegro o la nuova fornitura siano effettuate in concomitanza con le attività di cui ai punti precedenti non sarà previsto alcun compenso.

7. Ritiro del materiale

All'atto della verifica periodica ANPAS e i Volontari del Soccorso della Valpelline provvedono al ritiro del materiale farmaceutico integro e in scadenza entro il periodo programmato per il controllo successivo, sostituendolo con altro materiale di maggiore validità. Il materiale ritirato non dovrà essere fatturato alla Regione..

ANPAS e i Volontari del Soccorso della Valpelline provvedono inoltre al ritiro del materiale farmaceutico parzialmente utilizzato che deve essere

smaltito secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Tutte le attività di cui ai punti precedenti devono essere concordate, nel limite del possibile, con i referenti responsabili. Al termine delle operazioni dovrà essere compilata l'apposita scheda di intervento sottoscritta dalle parti.

ANPAS e i Volontari del Soccorso della Valpelline devono inoltre nominare un proprio responsabile a cui l'Azienda può fare riferimento in qualsiasi momento e a cui sono inoltrate tutte le richieste per le eventuali necessità.

ANPAS e i Volontari del Soccorso della Valpelline si impegnano a coprire il proprio personale addetto all'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione con idonee polizze assicurative a copertura della responsabilità civile.

ARTICOLO 5

Costi del servizio e fatturazione

I seguenti costi relativi al servizio in questione rimarranno invariati per l'intero periodo contrattuale:

1. verifica dei presidi sanitari: € 21,00 a presidio
2. fornitura di nuovi presidi sanitari: € 21,00 a presidio
3. ritiro dei presidi sanitari: € 21,00 a presidio
4. sostituzione contenitore dei presidi sanitari: € 21,00 a presidio
5. fornitura e reintegro delle "riserve": € 21,00 a "Riserva"

I costi sopra esposti si intendono IVA esclusa, qualora applicabile.

Mensilmente il servizio verrà rendicontato all'Azienda USL che provvederà alla liquidazione nei successivi 30 giorni.

ARTICOLO 6

Privacy

ANPAS e i Volontari del Soccorso della Valpelline si impegnano affinché le notizie e i dati appresi nell'ambito del servizio affidato non siano in alcun modo comunicati o divulgati a terzi e non siano utilizzati senza il preventivo consenso agli interessati.

ANPAS e i Volontari del Soccorso della Valpelline sono vincolate al pieno rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 e della normativa nazionale vigente, laddove applicabile, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate alla finalità del trattamento.

ARTICOLO 7

Penali

Qualora nell'ambito della propria attività ANPAS e i Volontari del Soccorso della Valpelline non rispettino le tempistiche previste dalla presente convenzione verranno applicate le seguenti penali:

- ✓ euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna del materiale farmaceutico nello svolgimento delle attività di cui all'art. 4;
- ✓ euro 100,00 per ogni verifica non effettuata da parte di ANPAS e da parte dei Volontari del Soccorso della Valpelline durante l'anno.

ARTICOLO 8

Controversie

Nel caso in cui l'Azienda dovesse rilevare che l'andamento dell'attività non è conforme alla convenzione, la stessa contesterà l'inadempimento ad ANPAS e ai Volontari del Soccorso della Valpelline, assegnando un termine per fornire le proprie giustificazioni.

ARTICOLO 9

Risoluzione e rescissione della convenzione

La convenzione è risolta con semplice dichiarazione di parte nei seguenti casi:

- ✓ grave inadempimento di ANPAS e dei Volontari del Soccorso della Valpelline idoneo a compromettere il risultato della gestione del servizio;
- ✓ mancato adempimento di obbligazioni da parte dell'Azienda correlate all'adempimento della prestazione da parte di ANPAS e dei Volontari del Soccorso della Valpelline.

L'Azienda può inoltre esercitare in qualunque momento la facoltà di recesso disciplinata dall'articolo 2237 del codice civile.

ARTICOLO 10

Varie

Se durante la gestione del servizio dovesse sorgere la necessità di integrare la gestione della stessa con ulteriori prestazioni e attività di natura complementare, le parti si impegnano a concordare una modifica della presente convenzione con ricontrattazione delle prestazioni reciproche.

ARTICOLO 11

Spese di registrazione

Le spese di registrazione della presente convenzione, eventualmente da registrare in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente la registrazione.

Le spese di bollo sono a carico di ANPAS e dei Volontari della Valpelline e quindi esenti dal pagamento dell'imposta di bollo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Aosta il _____

Per l'Azienda USL della Valle d'Aosta

Il Direttore Generale

Dr. Massimo Uberti

Per ANPAS Comitato Regionale Federazione Regionale del Soccorso VDA –

ODV

Il Presidente

Dr. Massimo Pesenti Campagnoni

Per l'Associazione Volontari del Soccorso della Valpelline

Il Presidente

Maurizio Lanivi